

Art. 19 - Personale esterno

1. L'accesso alla scuola di qualsiasi persona estranea deve essere autorizzato. Il collaboratore scolastico verificherà il diritto ad accedere all'edificio ed informerà il Docente Fiduciario o, in sua assenza, un altro docente del plesso.
2. I lavori di manutenzione o di ristrutturazione dell'edificio scolastico e nelle aree di pertinenza dovranno essere eseguiti in orari non coincidenti con le lezioni o nei periodi di sospensione dell'attività didattica, salvo in caso di interventi urgenti e non rinviabili. In tal caso il Dirigente Scolastico attiverà quanto previsto dalle norme sulla sicurezza affinché l'uso degli spazi garantisca la sicurezza sia del personale in servizio sia degli alunni. In ogni caso il direttore dei lavori concorderà con il Dirigente Scolastico il piano degli interventi al fine di renderlo compatibile con le attività didattiche.